



**COMUNE DI PALMA CAMPANIA**  
**Provincia di Napoli**

Via Municipio, 74 – tel. 081.8207450 - 17 Fax 081.8246065  
www.comune.palmacampania.na.it e-mail: comune@comune.palmacampania.na.it

ORDINANZA N. 37  
del 07.06.2016

**OGGETTO: PREVENZIONE DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO NELLE ABITAZIONI**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, Legge n. 1228 del 24.12.1954, l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie;

**RILEVATO** che la circolare Min. Int. - Dip. Affari Interni e Territoriali n. 008899 del 07.08.09, sottolinea che *“è data quindi facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili...”* e tale disposizione è coerente con l'obbligo di cui all'art. 2, L. 1228/1954, *“è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale ... ”*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 25.08.1998 e ss.mm. ed ii. il quale recita: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. ... ”*;

**PRESO ATTO** che sono stati eseguiti presso vari immobili ed appartamenti ubicati sul territorio comunale, molteplici sopralluoghi da personale appartenente alle diverse forze dell'ordine, sopralluoghi nel corso dei quali sono state riscontrate condizioni di sovraffollamento;

**RITENUTO** altresì che l'avvio di tali procedure di sgombero può ulteriormente comportare la perdita del requisito della dimora abituale su cui si fonda il concetto di residenza, conseguentemente il requisito dell'iscrizione anagrafica;

**DATO ATTO** che la condizione abitativa è elemento essenziale nella determinazione del grado di integrazione di ogni persona e dei nuclei familiari nella collettività e che l'accezione di abitazione rappresenta il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base, ben definiti;

**RITENUTO** che, il Sindaco, quale Autorità Locale Igienico-Sanitaria, è tenuto a garantire il diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo;

**RILEVATO** che esiste un rapporto tra il numero degli occupanti e la superficie dell'unità immobiliare che, qualora non garantito, comporta pregiudizio per la salute ed il benessere degli occupanti stessi;

**CONSIDERATO** che tale pregiudizio è commisurato dai parametri previsti dal D.M. del 05.07.1975 non vengano rispettati;

**REPUTATO** quindi opportuno prevedere sanzioni differenziate in rapporto al numero di persone in eccedenza rispetto a tali parametri, pertanto correlate alla misura e gravità del sovraffollamento;

**RITENUTO** di dover prevenire un ulteriore intensificarsi del fenomeno, in un Comune quale quello di Palma Campania caratterizzato, da un marcato incremento quantitativo della popolazione;

**VISTO:**

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 T.U. delle Leggi sanitarie";
- l'art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;

## **ORDINA**

E' vietato consentire la permanenza ad uso abitativo, anche se temporaneamente ed occasionalmente, nei locali adibiti ad abitazione di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975 (condizioni di sovraffollamento ad uso abitativo) per unità abitativa fino a 40 mq. e di due persone per quelle di superficie superiore, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia. Rispetto ai suddetti parametri, in via del tutto eccezionale, è ammessa la tolleranza di una sola persona qualora nel nucleo familiare c'è un minore di anni 14, purché il minore sia un discendente diretto del capo famiglia, adottato e/o in affidamento giudiziale.

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte, se rilevanti sul profilo penale o amministrativo, per la violazione della presente ordinanza, si applica al proprietario, al locatore o al locatario dell'immobile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 Euro, per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri indicati dal D.M. 05.07.1975, oltre al sequestro di cui all'art. 13 della Legge n. 689/81, secondo le modalità previste nei successivi comma del presente articolo.

L'organo di Polizia unitamente al personale del Ufficio Tecnico Comunale, all'atto dell'accertamento della violazione provvede a redigere il relativo verbale di sovraffollamento. L'organo di polizia compila la sanzione e il funzionario tecnico responsabile provvede a diffidare per iscritto, gli occupanti e il proprietario dell'immobile, concedendo giorni 7 per il rilascio dell'immobile. Detta notifica dovrà essere effettuata a cura del messo comunale. Decorsi i termini assegnati, l'ufficio Tecnico Comunale unitamente al personale di Polizia Municipale provvederà alla verifica dell'ottemperanza.

In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà al sequestro.

In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario Tecnico incaricato ordina, entro dieci giorni dalla notifica, lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 e successivamente qualora necessario, dispone l'avvio della procedura di sgombero. Detta notifica dovrà essere effettuata a cura del messo comunale.

Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile, il proprietario o il titolare di diritti reali.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, allo scadere dei quali è immediatamente eseguibile;

## DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia resa pubblica mediante inserimento sull'Albo Pretorio on line, sulla homepage del Comune di Palma Campania e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché alle Forze dell'Ordine incaricate della verifica dell'osservanza del dispositivo della medesima;

Ai sensi dell'art. 3, della L. 7.8.1990 n. 241 e ss. mm. ed.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

PALMA CAMPANIA  
li 07.06.2016



IL SINDACO  
Vincenzo Carbone